

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

68.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224)	3	VITI ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise (1463)	11
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 4, 7, 11	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	11, 12, 13, 14
CUFFARO ANTONINO	4, 7, 9, 10	CIAFARDINI MICHELE	14
GRANELLI LUIGI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	4, 7, 9	DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	12, 13
POLI BORTONE ADRIANA	3, 7, 9	MENSORIO CARMINE, <i>Relatore</i>	12, 13
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i>	4, 5	VITI VINCENZO	14
Votazione segreta:		Votazione segreta:	
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	11	CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,30.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (3224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri la Commissione aveva approvato alcuni emendamenti in linea di principio immediatamente inviati alla I Commissione per l'acquisizione del prescritto parere. Informo i colleghi che, oltre agli emendamenti votati in linea di principio, alla Commissione affari costituzionali è stato inviato anche il seguente emendamento presentato dal relatore:

All'articolo 1, lettera e), dopo la parola: « tecnologico » aggiungere le parole: « economico-finanziarie e bancarie ».

1. 19.

Do lettura della decisione adottata dalla I Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

all'emendamento 1. 19 con la seguente osservazione:

si sottolinea la necessità di valutare la coerenza della previsione di esperti di

attività terziarie economico-finanziarie e bancarie rispetto alla finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 1 del disegno di legge.

PARERE FAVOREVOLE

agli altri emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Si raccomanda, altresì, alla Commissione di merito di verificare i presupposti dell'autonomia regolamentare di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Riprendiamo la discussione dell'articolo 1, sospesa in attesa della formulazione del parere da parte della I Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 del relatore, già approvato in linea di principio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3 del relatore, già approvato in linea di principio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cuf-faro e Ferri 1. 17, già approvato in linea di principio.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 19.

ADRIANA POLI BORTONE. Gradirei sapere come e quando è stato presentato questo emendamento del relatore e se qualcuno abbia espresso un parere su di esso; se ho ben capito di quale emendamento si tratta, in quanto non lo vedo

nello stampato, dovrebbe trattarsi della proposta attraverso cui si è trovato un *éscamotage* per far nominare direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri un certo numero di componenti i comitati nazionali del CNR.

Su questo punto nella seduta di ieri erano sorti grossi contrasti di carattere politico, che sono stati risolti in maniera anomala. Vorrei conoscere i motivi in base ai quali l'emendamento è stato inviato direttamente alla Commissione affari costituzionali, ai fini dell'espressione del parere.

Se dobbiamo fare riferimento all'orientamento emerso sulla questione nella giornata di ieri, questo è senz'altro negativo. La procedura adottata in riferimento all'emendamento 1. 19, riproposto dal relatore, è formalmente ed eticamente scorretta, in quanto si è risolta in una prevaricazione della volontà della Commissione.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. Non si tratta dello stesso emendamento che è stato respinto dalla Commissione nella seduta di ieri, ma di un emendamento che al testo della lettera e) come votato dalla Commissione, con la reiezione delle proposte di modifica ad esso relative, aggiunge, dopo la parola « tecnologico », le parole « economico-finanziarie e bancarie ».

Ho presentato l'emendamento 1. 19 con molto scrupolo e, sempre con molto scrupolo, il presidente ha ritenuto che non dovesse essere posto in votazione informalmente. Il presidente ha invece ritenuto opportuno trasmetterlo alla I Commissione per la formulazione del parere.

Oggi la Commissione vota in via definitiva degli emendamenti già approvati in linea di principio, con ampia facoltà di intervenire nuovamente sul testo. Tuttavia, se oggi intervenissimo con un emendamento rispetto al quale la Commissione affari costituzionali non avesse preventivamente espresso il proprio parere, ci troveremmo ancora nell'impossibilità di procedere. Quindi, grazie all'assoluta correttezza del presidente, possiamo liberamente decidere se modificare tutto il te-

sto, mantenere il testo già approvato oppure introdurre altri emendamenti.

LUIGI GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Nel punto e), che prevede il numero dei membri dei comitati nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento ad esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché nelle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico; l'emendamento 1. 19 presentato dal relatore specifica meglio le attività terziarie. In questo senso il Governo lo accetta.

ANTONINO CUFFARO. Abbiamo manifestato l'avversità del gruppo comunista alla pletoricità della rappresentanza governativa nei comitati di consulenza. Il fatto che quindici rappresentanti di tali comitati del CNR, che dovrebbero prestare consulenza nei confronti degli organi dello Stato, siano di promanazione governativa, comporta una indubbia pressione sulla comunità scientifica. Mi sembra una forzatura, in quanto tali comitati dovrebbero garantire se non neutralità, almeno una certa autonomia alla comunità scientifica.

Siamo quindi contrari al punto e). Ci sembra, poi, un'ulteriore forzatura prevedere la presenza di esperti del settore terziario. Sappiamo, però, che il Governo ha violato sistematicamente le indicazioni e gli indirizzi avanzati perché, anche in precedenti occasioni, anziché provvedere alla nomina di esperti di diversi settori produttivi, ha nominato rappresentanti del mondo accademico bocciati alle elezioni e nominati dal Presidente del Consiglio (mi riferisco alle ultime nomine compiute dal Presidente Spadolini).

Siamo infine contrari al punto f). È chiaro che le specificazioni in esso previste rispettano rapporti interni alla maggioranza; non siamo pertanto favorevoli a quanto in esso è disposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 1. 19, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 4-bis, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 6, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Cuffaro e Ferri 1. 15, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. In seguito all'approvazione degli emendamenti all'articolo 1, chiedo al presidente di procedere al coordinamento formale dello stesso articolo in relazione alla ridefinizione della cifra totale dei componenti dei comitati nazionali.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Portatadino: mi riservo di chiedere alla Commissione l'autorizzazione al coordinamento formale del testo al termine della discussione.

Pongo in votazione l'articolo 1 che, con le modifiche apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

1. L'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di centosessantatre membri, dei quali:

a) cinquantuno sono eletti dai professori di ruolo, di cui trentaquattro appartenenti alla prima e diciassette alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà universitarie di scienze sperimen-

tali, matematiche e tecniche, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) ventisette sono eletti dai professori di ruolo, di cui diciotto appartenenti alla prima e nove alla seconda delle fasce previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle facoltà giuridiche, politico-statali, storico-filosofico-letterarie e delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) trentacinque sono eletti dai dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche con qualifica di collaboratore tecnico-professionale, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) venti sono eletti da esperti e ricercatori addetti agli organismi non universitari di ricerca scientifica, dipendenti o vigilati da amministrazioni statali o da enti pubblici, tra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

e) quindici sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, tra gli esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria, nonché delle attività terziarie ad alto contenuto tecnologico, economico-finanziarie e bancarie, che non risultano compresi nell'elettorato attivo e passivo delle categorie di cui alle lettere precedenti;

f) quindici sono eletti dagli appartenenti alle categorie dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo, nonché al ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tra gli appartenenti alle medesime categorie nonché al medesimo ruolo.

La funzione di membro del Comitato di consulenza è incompatibile con la direzione di istituto, centro o progetto finalizzato del Consiglio nazionale delle ricerche.

I componenti dei Comitati nazionali, eletti o nominati, durano in carica sino all'insediamento dei nuovi e distinti orga-

ni di gestione e di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e comunque non oltre il 31 maggio 1988.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati partecipano, con voto consultivo, un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale o di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di Presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, di cui ho già dato lettura nella precedente seduta.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, già approvato in linea di principio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, con la modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48 ».

2. Il regolamento che, a norma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283

come modificato dall'articolo 1 della presente legge deve stabilire il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni dovrà prevedere:

a) che siano mantenuti i primi dieci Comitati nazionali a carattere disciplinare previsti dall'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 1963;

b) che siano istituiti Comitati nazionali a carattere interdisciplinare per grandi aree scientifiche, in numero non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea plenaria dei Comitati nazionali previsti dalla presente legge;

c) che la elezione dei membri dei Comitati nazionali avvenga con votazione unica.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento previsto nel quarto comma dell'articolo 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283, e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche; tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CIPE, integrato nelle forme stabilite dall'articolo 18, secondo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, su proposta del Consiglio di Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Sino all'insediamento dei Comitati costituiti in base alla presente legge, i Comitati nazionali in carica restano in funzione nell'attuale loro composizione,

anche in caso di modificazione dello *status* dei suoi componenti.

3. È abrogato l'articolo 8 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno. Gli onorevoli Cuffaro e Ferri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione pubblica istruzione della Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3224 riguardante l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

riconosciuta l'urgenza di procedere alla riforma del Consiglio nazionale delle ricerche distinguendo tra le funzioni di consulenza del Consiglio ed il suo ruolo di Ente di ricerca;

rilevata la necessità di porre il CNR stesso fuori dell'elenco degli Enti a cui si applicano le norme della legge n. 70 del 1975 e di valorizzare l'attività del personale dell'Ente,

impegna il Governo

a predisporre strumenti adeguati per attuare la riforma entro e non oltre il 31 dicembre 1988 ed a rispettare la specificità del lavoro di ricerca nell'affrontare i problemi dello stato giuridico del trattamento economico del personale degli enti pubblici di ricerca.

0/3224/VIII/1.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Per le ragioni già illustrate nel corso della discussione nella seduta di ieri, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

ANTONINO CUFFARO. Riconosco l'importanza dell'impegno assunto dal Governo, ma insisto per la votazione.

ADRIANA POLI BORTONE. Annuncio il voto contrario del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale a questo ordine del giorno. Non ci riteniamo, infatti, assolutamente soddisfatti dai cosiddetti impegni contenuti nell'ordine del giorno che ha non soltanto il sapore, ma anche la certezza di una dilazione nel tempo di un problema che poteva e doveva essere affrontato in precedenza. Si afferma che si vuole portare il CNR al di fuori del mondo parastatale, ma non si tiene conto - o si fa finta di non tenere conto - di cosa sia la ricerca scientifica in Italia e delle proposte avanzate per la costituzione di una agenzia che non potrà e non dovrà tenere conto semplicemente del CNR, ma piuttosto di tutti gli organismi di ricerca esistenti nel nostro paese.

Noi ci sentiamo proiettati verso questo impegno, ma non in tempi condizionati da scelte precise. Quando si parla della data del 31 maggio 1988, si fa riferimento ad un periodo di fine legislatura. Ci troveremo di fronte a scadenze elettorali precise e, nello stesso tempo, a scelte ed impegni nei confronti della ricerca scientifica, in particolare del CNR. Se poi si pensa all'ipotesi della fine anticipata della legislatura, si rinvia il problema ad altri governi e, forse, ad altri ministri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cuffaro e Ferri.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ADRIANA POLI BORTONE. Onorevole presidente, fin dall'inizio il nostro gruppo ha manifestato segni di insofferenza per il modo con cui si è proceduto nella discussione del disegno di legge e si

sono gestiti i problemi del CNR e dei comitati nazionali.

Nel mese di novembre si è avuta una proroga *sic et simpliciter*, affermando che nei mesi successivi vi sarebbe stato tempo sufficiente per cercare di definire in modo più preciso il problema dei comitati nazionali stessi. Le nostre affermazioni non sono dovute ad una forma di ripicca, ma semplicemente alla volontà di continuare un'azione da tempo intrapresa dal movimento sociale italiano-destra nazionale per il risanamento e la riorganizzazione degli organismi pubblici di ricerca: si tratta di un'azione che, peraltro, va incontro all'impegno enunciato già da molti mesi sulla stampa dal ministro Granelli. Il ministro, nel mese di novembre, ha dichiarato essere molto importante, per il CNR, cominciare a mettere ordine al suo interno anche in assenza di una riforma legislativa. Ma a questa dichiarazione non vi è stato alcun seguito, visto che il CNR non ha assunto alcuna iniziativa in tal senso. Il nostro gruppo ha presentato diverse interrogazioni sulla gestione di questo ente, della quale non siamo soddisfatti sia dal punto di vista della ricerca, sia dal punto di vista amministrativo. Tale ente, infatti, dovrebbe occuparsi più di ricerca scientifica che di attività immobiliari che hanno risvolti talmente oscuri da investire, il più delle volte, la competenza della magistratura, che forse non avrebbe grande interesse ad occuparsene.

L'impressione che si è avuta (e che è divenuta una certezza nel corso dei lavori relativi al disegno di legge in discussione) è che la preoccupazione principale sia quella di portare tenacemente avanti discorsi quantitativi legati a presenze in grado di costituire, o preconstituire, forme di maggioranza anche all'interno dell'ente di ricerca; piuttosto che in termini di carattere quantitativo, a nostro avviso, il discorso dovrebbe cadere sulle diverse esigenze del settore, esigenze che risulteranno da una indagine parlamentare sulla ricerca scientifica, di cui il gruppo del MSI-destra nazionale si è fatto promotore. È vero che il presi-

dente del CNR non nutre grosse speranze circa l'esito e i risultati concreti derivanti da tale indagine, ma è altrettanto vero che con questa indagine potranno essere messe in risalto le carenze e le distorsioni che da oltre ventidue anni si registrano nel campo della organizzazione interna del CNR. Il settore permane, infatti, in una situazione caotica soprattutto se paragonato a quella di altri paesi.

Quanto al disegno di legge in discussione, meraviglia e stupore ha suscitato in me la linea politica seguita dal gruppo comunista in tema di organizzazione della rappresentanza del mondo universitario. Ricorderò, a tale proposito, che gli emendamenti presentati dal MSI-destra nazionale avevano come scopo quello di evitare ogni sorta di sperequazione tra i professori di prima fascia e quelli di seconda fascia.

In realtà, il provvedimento di legge al nostro esame ha organizzato la rappresentanza del mondo universitario basandosi su una logica baronale, privilegiando - come ho poc'anzi accennato - senza alcuna giustificazione, i professori di prima fascia.

In materia, è stato poc'anzi presentato, posto in votazione e approvato un ordine del giorno di impegno per il Governo a predisporre strumenti adeguati per attuare la riforma entro e non oltre il 31 dicembre 1988. Da questo ordine del giorno (ma spesso si ricorre a questi strumenti procedurali quando non si vuole ottenere alcunché) si evince che fino alla fine del mese di maggio del 1988 i comitati nazionali del CNR non subiranno variazioni quanto alla loro composizione e l'unica logica che ispirerà eventuali cambiamenti sarà quella di spartizioni lottizzatrici.

Mi permetto di ricordare al ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Granelli quali sono i compiti e le competenze dei comitati nazionali del CNR, in base al decreto 26 gennaio 1967. Con tale decreto, infatti, si procedette alla approvazione del regolamento concernente il funzionamento degli organi direttivi del

CNR, dei comitati nazionali di consulenza e dell'assemblea plenaria. L'importanza dell'attività dei comitati nazionali emerge in tutta la sua chiarezza dall'articolo 9 di detto decreto, da cui si evince come i comitati stessi, nel momento in cui è a loro affidata la compilazione degli atti preparatori della relazione generale sullo stato della ricerca, la programmazione delle ricerche promosse dal CNR o da altri enti, la possibilità di far procedere alla trasformazione o soppressione di istituti, centri, gruppi di ricerche, di stipulare contratti o erogare contributi, di assegnare personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del CNR, di decidere sulle pubblicazioni, di indire concorsi, di organizzare e finanziare congressi, gestiscono un potere che va ben al di là delle finalità di consulenza scientifica e tecnica. Pertanto, questo disegno di legge non si giustifica, anche se ben si comprende il gioco dei partiti: entrare con presenze politiche nei comitati. Da qui, la proposta avanzata e accettata di rinviare il loro sostanziale rinnovamento dei comitati alla fine del mese di maggio del 1988.

Nel futuro organigramma dei comitati nazionali del CNR sono state previste categorie di persone che non avrebbero alcun titolo...

ANTONINO CUFFARO. Vista la contrarietà nei confronti di questo disegno di legge, mi domando per quale ragione il MSI-destra nazionale non chieda la rimessione in Assemblea del provvedimento stesso.

ADRIANA POLI BORTONE. Ritengo che ogni gruppo politico debba assumersi ufficialmente e sino in fondo le proprie responsabilità. Il dovere e il compito del MSI-destra nazionale è stato proprio quello di evidenziare e sottolineare questo stato di cose. Non è nostra intenzione assumere posizioni di ricatto per ottenere contropartite, bensì — lo ripeto — richiamare l'attenzione dei colleghi, e soprattutto del ministro Granelli, su come sia possibile perseguire l'obiettivo di dare ai

comitati una più ampia rappresentatività, quando con il disegno di legge n. 3224 (contenente una proroga pura e semplice) si sottrae, di fatto, all'università un certo numero di componenti e si punta, attraverso la cooptazione, ad un gioco di scelte politiche, che non qualifica certamente né accresce in alcun modo la valenza scientifica dei comitati stessi.

LUIGI GRANELLI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*. Onorevole Poli Bortone, non vi è più alcuna cooptazione!

ADRIANA POLI BORTONE. La presenza ipotizzata di trentacinque operatori del CNR, creerebbe, a nostro avviso, delle difficoltà sotto il profilo giuridico, dal momento che proporrebbe la consueta incompatibilità dell'amministratore-amministrato, in rapporto al già citato articolo 2 del decreto della Presidenza del Consiglio 26 gennaio 1967, con cui si fissa l'attività di studio e di consulenza dei comitati stessi, ai quali, in virtù del secondo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto, sono obbligatoriamente richiesti i pareri. L'attuale burocratizzazione dell'ente, poi, fa sì che esso sia ad un tempo ente che produce ed ente che amministra la ricerca. Inoltre, come può farsi riferimento al personale tecnico del CNR se la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto per gli anni 1981-1982-1983, resa nel 1985, dice testualmente alla pagina 62: « Nel volume V/B è stato evidenziato l'illegittimo conferimento di posti di personale tecnico-scientifico » ?

La Corte dei conti sostiene che tale personale tecnico-scientifico è stato nominato mediante procedure illegittime e noi lo inseriamo nei comitati nazionali di ricerca aumentandone addirittura il numero dei rappresentanti da 25 a 35.

Non so con quale tenacia e con quale ostinazione si voglia andare avanti su questa linea; vi è stato il sostanziale appoggio del gruppo comunista che, all'inizio della discussione del provvedimento, ha tentato di fare un'opposizione, ma alla fine si è adagiato ed ha collaborato per

l'approvazione di un disegno di legge che non ha alcuna validità.

ANTONINO CUFFARO. Non riprenderò le ragioni, già svolte nel corso del dibattito, che ci hanno portato a criticare l'operato della maggioranza e del Governo in ordine all'importante questione della ricerca scientifica nel nostro paese. Da tre legislature, infatti, il Parlamento non discute del problema, mentre tutti invociamo una globale riforma del settore per superare ben altri ritardi che l'Italia ha rispetto agli altri paesi.

Per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, tutti i colleghi ricorderanno che il gruppo comunista aveva presentato una serie di emendamenti che in sostanza si configuravano come una proposta organica di riforma del Consiglio nazionale delle ricerche, dei suoi organi di gestione, della possibilità di agire all'interno di un quadro legislativo che lo ponesse al di fuori del settore del parastato.

Lo abbiamo fatto scientemente per mettere alla prova la maggioranza; dalle risposte ci siamo accorti che essa, pur avendo delle opinioni simili alle nostre, non è ancora in grado di esprimere una linea unitaria sul problema dell'assetto definitivo del CNR. La situazione è bloccata. A questo punto ci siamo posti l'interrogativo se fosse stato il caso di procedere alla discussione di un disegno di legge di portata limitata e, quindi, se consentire la prosecuzione del dibattito in sede legislativa.

Abbiamo risposto a questo nostro interrogativo proponendo delle modifiche al provvedimento al nostro esame intese a modificare tale situazione di stallo. Siamo riusciti ad introdurre una limitazione della durata dell'attività dei comitati di consulenza che dovrebbero in seguito aprire la strada ai nuovi organi di gestione.

Siamo riusciti ad introdurre il criterio in base al quale in futuro sia chiara la distinzione tra attività di consulenza e attività di ricerca del CNR. Di ciò siamo grati ai gruppi della maggioranza per aver accolto questo nostro irrinunciabile principio, anche se hanno dapprima cercato

un compromesso sulla base della distinzione tra organi di gestione ed organi di consulenza.

Un'altra questione che è stata affrontata concretamente è quella della correzione della composizione dei comitati di consulenza. Rimane comunque grave il fatto di aver stabilito la presenza di quindici rappresentanti del Governo, ma ciò è stato bilanciato dall'introduzione dei rappresentanti dei ricercatori fino ad oggi completamente esclusi dalla partecipazione ai comitati di consulenza: ora ne fanno parte a pieno titolo portando in quegli organi l'apporto del loro alto livello scientifico e professionale.

La correzione, comunque, non è completa; se il CNR dovesse in futuro rimanere nelle condizioni in cui oggi si trova, i comitati di consulenza dovrebbero essere rivisti; desideriamo però affrontare tale problema nel momento in cui si discuterà la creazione di un comitato della scienza e della tecnologia in grado di fornire consulenze allo Stato.

Sul Consiglio nazionale delle ricerche si possono registrare spinte contrapposte di « baronie »; il problema, comunque, è quello della riforma complessiva di un ente che diventi fulcro di una rete scientifica e centro di elaborazione della programmazione della ricerca in Italia.

Il ministro per la ricerca scientifica e tecnologica ha pubblicamente manifestato la volontà di presentare entro il prossimo mese di luglio un disegno di legge di riforma organica del CNR. Noi non riteniamo che il Parlamento debba attendere il documento del Governo, anche se riteniamo questo un impegno importante che pone in evidenza il tentativo di giungere, all'interno della maggioranza, ad una linea unitaria che fino ad oggi è mancata e che ha paralizzato l'attività legislativa del Parlamento in materia.

Sappiamo che gli inviti contenuti negli ordini del giorno finiscono spesso per essere disattesi. In questo senso, quindi, chiederemo quanto prima che venga posta all'ordine del giorno della Commissione istruzione la discussione della proposta di legge di riforma complessiva del CNR pre-

sentata dal gruppo comunista. Nel caso, poi, la maggioranza fosse disposta ad affrontare seriamente le questioni riguardanti il Consiglio ed il personale del comparto della ricerca, saremmo disponibili a discutere le singole questioni, ricorrendo, se del caso, ad uno stralcio delle relative norme dalla nostra proposta di legge.

Per tutti questi motivi il disegno di legge n. 3224 non ci soddisfa ed annuncio, pertanto, l'astensione dalla votazione dei deputati del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 283, concernente organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (3224):

Presenti	25
Votanti	16
Astenuti	9
Maggioranza	9
Voti favorevoli	13
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Brocca, Carelli, Casati, Ferrari Bruno, Fiandrotti, Fincato, Franchi Roberto, Mensorio, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Sodano, Tesini, Viti.

Si sono astenuti:

Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Ciafardini, Conte Antonio, Cufaro, Fagni, Ferri, Minozzi.

Discussione della proposta di legge Viti ed altri: Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise (1463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viti, Colombo, Piccoli, Malfatti, D'Aimmo, Nenna D'Antonio, Sanza, Curcio e Petrocelli: « Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 24 luglio 1985 parere favorevole con le seguenti condizioni:

« in considerazione del particolare regime di autonomia delle province di Trento e Bolzano, venga eliminata la previsione di applicazione della disciplina proposta alla regione Trentino-Alto Adige;

per le ragioni suindicate e per non modificare la situazione in atto esistente, venga eliminata dall'articolo 3 la previsione della cessazione dell'Ufficio interregionale per il Veneto e il Trentino-Alto Adige;

venga eliminata dall'articolo 3 la previsione della trasformazione dell'Ufficio interregionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta in Ufficio per il Piemonte ».

Comunico, inoltre, che la Commissione bilancio ha espresso, in data 18 marzo 1986, parere favorevole sulla proposta di legge e sugli emendamenti con la seguente osservazione:

« si invita a prevedere che in conseguenza dell'istituzione dei nuovi uffici sco-

lastici sia esclusa l'istituzione di altrettanti istituti regionali di ricerca e sperimentazione educativa»; e alla seguente condizione:

« sostituire l'articolo aggiuntivo 3-bis con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 389,5 milioni di lire annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore" ».

Ricordo ai colleghi che l'articolo 3-bis, cui fa menzione il parere della Commissione bilancio, era stato approvato dalla nostra Commissione in sede referente.

L'onorevole Carmine Mensorio ha facoltà di svolgere la relazione.

CARMINE MENSORIO, *Relatore*. Ho già avuto modo, nelle precedenti fasi dell'esame della proposta di legge n. 1463, di porne in evidenza il significato politico nonché di rilevare l'urgenza di provvedere all'istituzione delle sovrintendenze scolastiche in alcune regioni che ne sono prive. È stato già svolto un ampio dibattito sulla necessità di rendere omogenea l'articolazione periferica dell'amministrazione scolastica, inserita nel quadro della riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Dobbiamo muoverci oggi in conformità ai pareri espressi dalle Commissioni I e V, in modo da pervenire il più rapidamente possibile alla definizione del provvedimento. In qualità di relatore ho predisposto alcuni emendamenti tendenti a recepire le condizioni poste dalle Commissioni I e V, in modo che vi siano tutte le condizioni necessarie all'approvazione del testo di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione è chiusa.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione bilancio il Governo avrebbe preferito un rinvio della discussione, al fine di valutare meglio le implicazioni organizzativo-funzionali dell'iniziativa. Tuttavia, se la Commissione intende procedere nell'esame, non si opporrà all'ulteriore iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Allo scopo di provvedere agli adempimenti nelle materie di competenza previste dalla vigente normativa, sono istituiti gli uffici scolastici regionali per il Trentino-Alto Adige, per il Molise, per l'Umbria e per la Basilicata, con sede, rispettivamente, in Trento, in Campobasso, in Perugia e in Potenza.

A tali uffici sono preposti i sovrintendenti.

L'onorevole Mensorio, relatore, in conformità con il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, sopprimere le parole: « per il Trentino-Alto Adige » e le parole: « in Trento ».

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 2.

Le funzioni di sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio di amministrazione, a funzionari che rivestono la qualifica di dirigente superiore, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Agli uffici scolastici regionali viene assegnato il personale appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, della illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provvede l'amministrazione della provincia in cui ha sede l'ufficio scolastico regionale.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le province della circoscrizione regionale secondo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

A far tempo dalla data di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 1 della presente legge, gli uffici interregionali per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per il Veneto e il Trentino-Alto Adige, per l'Abruzzo e il Molise, per il Lazio e l'Umbria e per la Puglia e la Basilicata, istituiti con l'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e tabella annessa, cessano dalla loro competenza territoriale interregionale e assumono la denominazione e la funzione di ufficio scolastico regionale, rispettivamente, per il Piemonte con sede in Torino, per il Veneto con sede in Venezia, per l'Abruzzo con sede in L'Aquila, per il Lazio con sede in Roma, per la Puglia con sede in Bari.

L'onorevole Mensorio, relatore, in conformità con il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 sopprimere le parole: « per il Piemonte e la Valle d'Aosta, per il Veneto e il Trentino-Alto Adige » e le parole: « per il Piemonte con sede in Torino, per il Veneto con sede in Venezia ».

3. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'onorevole Mensorio, relatore, in conformità con il parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 3-bis:

ART. 3-bis.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 389,5 milioni di lire annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».

3. 01.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In relazione a questo articolo aggiuntivo, il Governo si rimette alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo 3. 01.

(È approvato).

CARMINE MENSORIO, *Relatore*. In conseguenza degli emendamenti apportati agli articoli della proposta di legge, propongo il seguente nuovo titolo: « Istituzione de-

gli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Mensorio.

(È approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VINCENZO VITI. Mi sembra che gli articoli testé approvati in seguito alle modifiche proposte dal relatore corrispondano perfettamente alle opposizioni formulate in sede di I e di V Commissione.

Annuncio il nostro voto favorevole.

MICHELE CIAFARDINI. Il gruppo comunista si asterrà nella votazione della proposta di legge al nostro esame in quanto non ritiene di dover ostacolare questo « rendere giustizia » alle tre regioni non dotate di uffici scolastici regionali.

Ribadiamo però il nostro giudizio critico sugli uffici scolastici regionali. Ma, ripeto, la nostra astensione vuole costituire un atto di giustizia e non un atto di carattere politico.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Viti ed altri: « Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige e Molise » (1463) con il seguente nuovo titolo: « Istituzione degli uffici scolastici regionali in Basilicata, Umbria e Molise ».

Presenti	23
Votanti	13
Astenuti	10
Maggioranza	7
Voti favorevoli	13
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aloi, Armellin, Brocca, Carelli, Casati, Ferrari Bruno, Franchi Roberto, Mensorio, Poli Bortone, Portatadino, Rallo, Tesini, Viti.

Si sono astenuti:

Badesi Polverini, Bianchi Beretta, Bosi Maramotti, Ciafardini, Conte Antonio, Cuffaro, Fagni, Ferri, Minozzi, Pinna.

La seduta termina alle 14,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA